

REPUBBLICA ITALIANA

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE**

SECONDA SEZIONE

Registro Decis.:899/06

Registro Generale 2187/2005

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI *Presidente*
TOMMASO CAPITANIO *Ref.*
SILVANA BINI *Ref., relatore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso 2187/2005 proposto da:
API ANONIMA PETROLI ITALIA SPA

rappresentata e difesa da:

*ZAMMIT VITTORIO
ZAMMIT M.BEATRICE
SOLERO VITTORIO*

con domicilio eletto in LECCE

VIA COPPOLA 34

*presso
SOLERO VITTORIO*

contro

COMUNE DI MARTINA FRANCA

rappresentato e difeso da:

OLIMPIA CIMAGLIA

con domicilio eletto in LECCE

VIA ZANARDELLI 7
presso
ANGELO VANTAGGIATO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- del provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistico del Comune di Martina Franca in data 14.11.2005 n. 8679 con il quale è stato annullato il permesso di costruire rilasciato alla Soc. "api" il 14.01.2005 per la realizzazione di un impianto per la distribuzione automatica di carburanti nel territorio dello stesso Comune in Via De Gasperi;
- nonché del provvedimento in data 5.11.2005 n. 8680 con il quale è stata ordinata la demolizione, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, delle opere relative all'impianto predetto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca.

Udito, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2006 il relatore Ref. SILVANA BINI e uditi altresì l'avv. Manca, in sostituzione degli Avv.ti Zammit e Solero, e l'avv. Cimaglia;

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

- Violazione dell'art. 38 del d.p.r. 6.6.2001 n.380 e dei principi generali sul giusto procedimento.
- Eccesso di potere per manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria e di motivazione (art. 3 legge n.241/1990).
- Sviamento di potere.
- Violazione dei principi generali in materia di annullamento d'ufficio degli atti amministrativi.
- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Osservato che

alla Società ricorrente veniva rilasciato, da parte del Comune di Martina Franca, il permesso di costruire n. 10 del 14.1.2005, per la realizzazione di un impianto per la distribuzione automatica di carburanti su terreno privato.

Con nota del 17.5.2005, il Dirigente del Comune di Martina Franca ordinava alla Società ricorrente la sospensione dei lavori, avendo accertato che la realizzazione dell'impianto interessava un'area di proprietà comunale.

Con istanza del 30.6.2005 la Società API chiedeva la concessione del relitto di suolo pubblico interessato dalle opere.

In data 14.11.2005 il Comune, senza pronunciarsi su detta istanza, notificava il provvedimento di annullamento del permesso di costruire e l'ordine di demolizione delle opere realizzate sul demanio stradale.

Si osserva che le censure risultano fondate, nella parte in cui rilevano l'illegittimità dei provvedimenti adottati senza il preventivo esame della domanda di concessione del bene demaniale.

Infatti a fronte della domanda della Società tesa a regolarizzare la propria posizione, l'esercizio del potere di annullamento dell'assenso edilizio rilasciato non poteva essere esercitato fino a quando non fosse intervenuta una determinazione sull'istanza indicata.

L'applicazione del principio procedimentale della economia degli atti giuridici nonché del corollario di questo secondo cui l'Amministrazione in presenza di una domanda di sanatoria ha l'obbligo di pronunciarsi su di essa, prima di procedere alla irrogazione delle sanzioni

definitive, doveva trovare applicazione anche nel caso di specie, atteso che l'Amministrazione Comunale avrebbe potuto rilasciare una concessione in sanatoria dell'area demaniale.

Risultano pertanto illegittimi i provvedimenti del Comune resistente, l'annullamento del titolo edilizio e il provvedimento sanzionatorio, in quanto adottati prima dell'esame e dell'eventuale rigetto della domanda di concessione demaniale.

Quanto all'ordine di demolizione, si deve rilevare inoltre la violazione dell'art 38 del DPR n. 380/2001, atteso che l'ordine di demolizione è stato emanato prima che fosse valutata la possibilità di rimuovere, con il rilascio della concessione del bene, i vizi della procedura.

Sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese.

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -
Seconda Sezione di Lecce

Accoglie il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2006

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott.ssa Silvana Bini - Estensore

Pubblicata il 10 febbraio 2006